



DELIBERAZIONE N° 136

SEDUTA DEL 15 FEB 2016

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
DIPARTIMENTO

OGGETTO L.R. n. 26/2004 - Art. 11 comma 2 - Approvazione schema di Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo -

ASSESSORE DIPARTIMENTO
POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO,
FORMAZIONE E RICERCA

Relatore La Giunta, riunitasi il giorno 15 FEB 2016 alle ore 19,10 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente		X
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il D.Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE** la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 e la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014 con le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale ed in particolare è stato definito la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTE** le Deliberazioni della Giunta regionale nn. 695 e 696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 2903 del 13/12/2004, modificata dalla D.G.R. n. 637 del 03/05/2006 relative alla disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;
- VISTA** la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014 con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 di modifica della D.G.R. n. 694/2014;
- VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 avente ad oggetto "D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Affidamento incarichi dirigenziali."
- VISTA** la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 di rettifica della DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;
- VISTA** la D.G.R. n. 1260 del 30/09/2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali ed Ambientali del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA** la Legge Regionale n. 34 del 06/09/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss. mm. e ii;

- VISTA** la L. R. del 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015”;
- VISTA** la L. R. del 27 gennaio 2015, n. 5 “ Legge di stabilità regionale 2015”;
- VISTA** la L. R. del 27 gennaio 2015, n. 6 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015-2017”;
- VISTA** la D.G.R. n. 114 del 03/02/2015 - “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017”;
- VISTA** la L.R. 13 agosto 2015, n. 34 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017”;
- VISTA** la D.G.R. n. 1108 del 31 agosto 2015 - “Assestamento del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017”, L.R. 13 agosto 2015 n. 34. Approvazione della ripartizione finanziaria in Capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie e delle Missioni e Programmi variati.
- VISTA** la L.R. n. 26/2004 “Nuove norme in materia di sport” e, nello specifico, l'art. 11, lettera a) che prevede la concessione di contributi in conto interessi per interventi intesi a costruire, ampliare, adeguare ed attrezzare strutture ed impianti sportivi sia pubblici che privati ad uso pubblico;
- VISTA** la proposta del Piano Regionale Triennale per lo sviluppo dello Sport – 2014/2016 approvata con la D.G.R. n. 726 del 04 giugno 2015, trasmessa al Consiglio Regionale per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni Consiliari competenti, così come previsto ai sensi dell'art. 9 della richiamata L.R. n. 26/2004;
- VISTA** la D.C.R. n. 274 del 27 luglio 2015 con la quale è stato approvato il Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello Sport - 2014/2016 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 726 del 04/06/2015;
- VISTA** la proposta del “Piano regionale per lo sviluppo dello sport – Anno 2014” – approvata con D.G.R. n. 1249 del 24 settembre 2015, trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni Consiliari, così come previsto ai sensi dell'art. 10 della richiamata L.R. n. 26/2004, e pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 01/11/2015 ad esito del parere favorevole della IV Commissione Consiliare Permanente;
- VISTA** la D.G.R. n.620 del 17/05/2012 avente ad oggetto l'approvazione schema di convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo – L.R. n.26/2004 – Art.11 lett.a);
- VISTO** che, ai sensi dell'art.11 comma 2 della L.r. n.26/2004, tra la Regione Basilicata e l'Istituto per il Credito Sportivo è stata stipulata una convenzione in data 10 ottobre 2012 al n. 14366 di REP., - secondo lo schema di convenzione approvato con D.G.R. n. 620 del 17 maggio 2012 – con la quale si è disciplinata la gestione delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva di cui alla lett. a) dell'art.11 della L. R. n.26/2004;

- PRESO ATTO** che la suddetta convenzione del 10 ottobre 2012, prevedeva all'art. 12 "Durata della Convenzione", la scadenza al 31/12/2014;
- VISTA** la D.G.R. n. 578 del 29 aprile 2015 con la quale è stata prorogata, nelle more della formalizzazione di un nuovo accordo, per la durata di un anno, la richiamata Convenzione tra Regione Basilicata e l'Istituto per il Credito Sportiva, approvata con D.G.R. n. 620 del 17/05/2012 e sottoscritta in data 10/10/2012 Rep. 14366, per l'attuazione del "Piano regionale per lo sviluppo dello sport" per "Interventi di promozione e sviluppo dell'impiantistica sportiva" - Ultima annualità Programma Triennale 2011/2013, di cui alla D.G.R. 1569 del 16/12/2014, pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 20/02/2015;
- PRESO ATTO** che la suddetta D.G.R. n. 578/2015, prevedeva la scadenza della convenzione al 31/12/2015, con efficacia, per le operazioni in essere, sino al totale esaurimento degli obblighi da essa derivanti, e che pertanto ad oggi risulta essere scaduta;
- DATO ATTO** che allo stato attuale si sta provvedendo a dare attuazione al "Programma Triennale Regionale per lo Sviluppo dello Sport 2014/2016" con il "Piano Regionale per lo Sviluppo dello Sport – Anno 2014", in virtù del quale, le istanze di cui all'art.11 lett. a) richiedono delle operazioni da porre in essere da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo;
- VISTA** la nota prot. n. 232277/15AA del 09/11/2015 con la quale è stata richiesta all'Istituto per il Credito Sportivo, il rinnovo della disponibilità alla stipula di un nuovo accordo finalizzato a disciplinare la gestione delle procedure per la concessione delle agevolazione finanziarie previste alla lett. a) dell'art. 11 della L.r. n. 26/2004, già espressa con la precedente nota del 25/02/2015 Prot. n. 37995/15AA, e la conferma della validità del testo della Convenzione, approvato in data 06/03/2015 dal Commissario Straordinario dell'Istituto;
- VISTA** altresì, la nota prot. n. 7352/01 del 23/11/2015 dell'Istituto per il Credito Sportivo acquisita al protocollo dipartimentale n. 248247/15AA del 26/11/2015, con la quale è stato inviato il testo di convenzione, approvato dal Commissario Straordinario dell'Istituto in data 10/11/2015, che fa seguito alle precedenti note del 25/02/2015 Prot. n. 37995/15AA e del 18/03/2015 Prot. n. 54098/15AA, con le quali è stata formulata la proposta di stipula di un nuovo accordo di convenzione per la prosecuzione dell'attività;
- RITENUTO** necessario dover procedere ad un rinnovo dell'accordo con l'Istituto per il Credito Sportivo approvando a tal fine apposita convenzione, ai sensi del citato articolo 11 comma 2 della L.r. n.26/2004, per la gestione delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva, attuato con il "Programma Triennale Regionale per lo Sviluppo dello Sport 2014/2016" approvato D.C.R. n. 274 del 27/07/2015 di cui alla D.G.R. n. 726 del 04/06/2015;
- VISTO** lo schema di Convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- SU PROPOSTA** dell'Assessore al ramo e ad unanimità di voti;

DELIBERA


1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della L.r. n.26/2004, lo schema di Convenzione tra Regione Basilicata e l'Istituto per il Credito Sportivo che viene allegato al presente atto finalizzato a disciplinare la gestione delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie di interventi di impiantistica sportiva di cui alla lett. a) dell'art.11 della L. R. n.26/2004, attuato con il "Programma Triennale Regionale per lo Sviluppo dello Sport 2014/2016" approvato con D.C.R. n. 274 del 27/07/2015 di cui alla D.G.R. n. 726 del 04/06/2015;
3. di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca la sottoscrizione dell'atto di Convenzione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno contabile sul bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web:www.basilicatanel.it.

L'ISTRUTTORE



(Geom. Vincenzo COSENTINO)

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE


(Ing. Giuseppe NACCARATI)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Concessioni di sovvenzioni contributi e sussidi finanziari (art. 26 comma 2)
Pubblicazione allegati	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	/
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

La Regione Basilicata, in seguito per brevità denominata "Regione", C.F. 80002950766 in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, lavoro, Formazione e Ricerca, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Potenza, Via Vincenzo Verrastro 8, a ciò autorizzato con delibera Giunta regionale n. del

E

L' Istituto per il Credito Sportivo, in seguito per brevità denominato "Istituto" iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art. 13 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, ed iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, Fondo Patrimoniale € 835.528.692,00 al 31/12/2011, C.F. 00644160582 in persona del

PREMESSO

1. che la Regione, attraverso propria legge 1 dicembre 2004, n. 26 (di seguito denominata "legge regionale"), intitolata "Nuove norme in materia di Sport" intende concorrere alla promozione, al sostegno e alla diffusione della pratica sportiva, anche per favorire il benessere della persona, e alla realizzazione e gestione di un razionale sistema di impianti e di attrezzature sportive indispensabili;
2. che la "legge regionale" all'art. 11, comma 1, lett. a) prevede che la Regione conceda contributi in conto interesse; per interventi intesi a costruire, ampliare, adeguare ed attrezzare strutture ed impianti sportivi sia pubblici che privati ad uso pubblico.
3. che la "legge regionale" all'art. 11, comma 2 prevede che per il conseguimento delle finalità di cui alla precedente lett. a) la Regione stipulerà apposita convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo per la concessione, alle migliori condizioni, di prestiti a tasso agevolato, concorrendo con propri fondi all'abbattimento del tasso d'interesse, nella misura massima del 50 per cento rispetto al tasso convenuto per le operazioni di mutuo;

4. che l'Istituto per il Credito Sportivo esercita il credito sotto qualsiasi forma operando con i soggetti previsti dal proprio statuto che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare gli impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compreso l'acquisto delle relative aree e/o degli immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste;

5. che la Regione, allo scopo di favorire al massimo il miglioramento e l'incremento del patrimonio impiantistico sportivo sul proprio territorio intende stipulare una convenzione con l'Istituto;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

"Oggetto della Convenzione"

La presente Convenzione disciplina la gestione delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva di uso pubblico, relativamente alle iniziative che saranno intraprese a seguito della presente convenzione;

ARTICOLO 3

"Agevolazioni Finanziarie per le iniziative previste fino al 2017"

1. Al fine di favorire il miglioramento e l'incremento del patrimonio impiantistico sportivo sul territorio lucano la Regione e l'Istituto stabiliscono che ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed individuati dalla Regione ed ammessi alla concessione di mutui presso l'Istituto, sono concesse agevolazioni consistenti in un contributo sugli interessi a carico rispettivamente di Regione e Istituto nella misura ed alle condizioni stabilite all'art. 6 della presente convenzione.

2. L'inserimento dell'iniziativa nell'ambito della presente convenzione viene enunciato dalla Regione nel provvedimento adottato per la concessione del contributo ai sensi del successivo art. 7 comma 4.

3. La Regione potrà ammettere ai benefici della presente convenzione anche soggetti ai quali non concederà a proprio carico contributi in conto interesse, purché gli interventi da realizzare siano in armonia con gli indirizzi previsti dal programma regionale triennale.

ARTICOLO 4

"Soggetti beneficiari ed interventi ammessi alle agevolazioni"

L'Istituto si impegna a concedere, nel limite della somma complessiva di € 30.000.000,00 , in caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie e secondo le norme di legge, di statuto e regolamentari che ne disciplinano l'attività, ai destinatari degli interventi di cui alla presente Convenzione, mutui finalizzati alla costruzione, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento, attrezzatura, completamento di impianti sportivi, nonché all'acquisto delle relative aree ovvero degli immobili da destinare alle attività sportive.

ARTICOLO 5

"Mutui convenzionati dell'Istituto"

I mutui, della durata massima prevista dal Piano dei Tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari, saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto, il quale terrà presente il parere tecnico espresso dal CONI sul progetto.

Gli interventi dell'Istituto possono riguardare anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi e gli impianti strumentali all'attività sportiva, nonché l'acquisto delle relative aree (ovvero gli impianti da destinare ad attività sportive o strumentali a queste) nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I mutui vengono accordati al tasso di interesse determinato definitivamente dall'Istituto in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo o dell'atto di erogazione finale e quietanza, secondo le proprie modalità operative, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per le diverse tipologie dei soggetti mutuatari (enti locali, soggetti privati ecc.).

ARTICOLO 6

"Contributi a favore degli enti mutuatari"

1. A ciascuno degli enti mutuatari ammessi a usufruire dei benefici della presente convenzione, vengono concessi i contributi di cui ai successivi punti 2 e 3.

2. da parte della Regione viene concesso un contributo in conto interessi. Tale contributo in conto interessi, accordato dalla Regione ai singoli mutuatari, potrà da costoro essere ceduto direttamente e irrevocabilmente all'Istituto nel contesto del contratto di mutuo a copertura di parte delle rate di mutuo e sarà versato dalla Regione direttamente all'Istituto, in due semestralità, alle scadenze previste dal piano d'ammortamento, ogni anno e per tutta la durata dell'ammortamento stesso, oppure potrà essere attualizzato ed erogato, direttamente al mutuatari dopo la stipula del contratto di mutuo, in 2 rate:

1. una prima rata di acconto del 50% ad inizio lavori
2. una seconda ed ultima rata a saldo del 50% a fine lavori.

La misura di detto contributo è indicata nell'atto di cui al successivo art. 7, 1° comma.

3. da parte dell'Istituto viene concesso, qualora ne sussistano le condizioni secondo quanto previsto dalle proprie norme statutarie e regolamentari e nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui allo Statuto dell'Istituto, un contributo in conto interessi nella misura prevista per i mutui convenzionati dal Piano dei contributi vigente al momento della concessione del mutuo secondo le modalità previste dallo stesso Piano. L'importo del predetto contributo viene detratto, ai sensi dell'art. 5, comma 2° della Legge 24/12/1957 n. 1295 e successive modifiche ed integrazioni, dalle rate d'ammortamento dei mutui.

Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente vigente è allegato alla presente convenzione (allegato 1) e l'Istituto s'impegna a comunicare le successive variazioni ogni qual volta gli stessi subiranno delle modifiche.

ARTICOLO 7

"Istruttoria"

1. La Regione, con propria deliberazione, definisce i criteri per l'accesso ai contributi ed in particolare i beneficiari, la misura dell'agevolazione e tutti gli elementi necessari per la loro assegnazione ed i controlli sugli interventi finanziati.
2. Le domande di ammissione alle agevolazioni, rivolte alla Regione, per il tramite dell'Istituto, vengono inviate all'Istituto stesso che procede ad effettuare l'istruttoria di merito secondo i criteri previsti dalla Regione, anche sulla base di dati regionali che la stessa Regione metterà a disposizione dell'Istituto.

3. L'Istituto, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, trasmette alla Regione una relazione in esito all'istruttoria svolta.
4. La Regione, sulla base della relazione dell'Istituto e sulla base delle verifiche di regolarità formale dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'istanza, delibera in merito all'ammissibilità della stessa a beneficiare dei contributi regionali in conto interessi, stabilendo i termini entro i quali, a pena di decadenza, devono essere realizzati gli interventi ammessi e il Dirigente dell'Unità Organizzativa della Regione competente decreta formalmente l'ammissione o meno alle agevolazioni regionali previste dall'iniziativa, informando il soggetto richiedente. L'Istituto delibera la concessione del mutuo richiesto dandone comunicazione alla Regione stessa.
5. Il contributo in conto interessi accordato dalla Regione ai singoli mutuatari, come specificato all'art. 6, può essere da costoro ceduto direttamente e irrevocabilmente all'Istituto nel contesto del contratto di mutuo a copertura di parte delle rate di mutuo.
- Per tale finalità e funzione, una eventuale sospensione o revoca nel contributo effettuata dalla Regione non produce alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo e il contributo concesso dalla regione rimane acquisito dall'Istituto.
- Il contributo concesso dalla Regione rimane, altresì, acquisito definitivamente dall'Istituto in caso di risoluzione del contratto di mutuo per qualsiasi causa prevista nel contratto medesimo.
- La Regione si rivale per il recupero del contributo esclusivamente sui mutuatari a sua cura e spese.
- Parimenti, in caso di contributo negli interessi attualizzato la revoca del contributo effettuata dalla Regione o la risoluzione del contratto di mutuo per qualsiasi causa prevista nel contratto medesimo comporta l'obbligo per la Regione, di rivalersi per il recupero del contributo esclusivamente sui mutuatari a sua cura e spese.
6. L'Istituto dopo ogni perfezionamento contrattuale delle singole operazioni di mutuo assicura la trasmissione alla Regione di copia del contratto definitivo di finanziamento corredato dal piano di ammortamento.

ARTICOLO 8

"Erogazione del contributo regionale attualizzato"

1. Ai fini dell'erogazione della prima rata di acconto, pari al 50% del contributo in conto Interessi attualizzato, l'Istituto acquisisce la documentazione di inizio lavori e procede all'erogazione;
2. ai fini dell'erogazione della seconda e ultima rata a saldo, l'Istituto acquisisce la documentazione comprovante l'effettiva realizzazione dei lavori definiti in sede di concessione del contributo
3. l'Istituto trasmette al Dirigente dell'Unità Organizzativa competente della Regione, apposita relazione in merito all'istruttoria compiuta per l'erogazione del saldo del contributo e provvede all'erogazione dello stesso a seguito di nota autorizzativa dello stesso Dirigente;
4. qualora, in qualsiasi momento, l'Istituto venga in possesso di elementi che possono far rilevare che i contributi erogati non siano utilizzati, in tutto o in parte, in conformità alle finalità per cui sono stati concessi o qualora risulti l'interruzione o il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori previsti in sede di concessione del contributo, lo stesso Istituto provvederà a segnalarli al Dirigente della Unità Organizzativa competente, così come i casi di risoluzione del rapporto di mutuo;
5. la Regione può effettuare, in qualunque momento, ispezioni dirette ad accertare l'utilizzo congruo dei contributi e lo stato di avanzamento degli investimenti. Qualora vengano riscontrate irregolarità, il Dirigente competente in materia di interventi in campo sportivo può disporre la sospensione, la revoca parziale o totale del contributo regionale e la conseguente restituzione delle somme eventualmente già erogate.

ARTICOLO 9

"Garanzie"

1. I mutui degli Enti Locali saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi della legge e nei casi previsti dalla cessione di credito "pro solvendo" del contributo concesso dalla Regione.
2. L'importo della delegazione verrà fissato all'atto della stipula dei singoli contratti di mutuo.
3. Per gli altri enti pubblici diversi dagli enti locali e per gli enti di natura privatistica dovranno essere rilasciate garanzie di gradimento dell'Istituto.

ARTICOLO 10

"Rinvii"

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono nonché l'erogazione dei mutui stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'Istituto. Nel rispetto delle normative stesse i competenti uffici degli Enti firmatari della presente convenzione concorderanno, attraverso intese da formalizzarsi con scambio di corrispondenza, quanto si rendesse necessario in virtù di eventuali coordinamenti tra le normative di cui sopra e le norme e procedure stabilite dalle leggi sulla finanza locale e regionale e di quelle concernenti la concessione e l'erogazione di contributi.

ARTICOLO 11

"Iniziative comuni"

La Regione, avvalendosi del sostegno e della collaborazione dell'Istituto, potrà promuovere iniziative tese:

- alla formazione di operatori esperti nella gestione di impianti sportivi, sia per quanto attiene agli aspetti di natura tecnico-sportiva che a quelli di natura amministrativa e Finanziaria;
- alla redazione di studi preliminari di fattibilità che consentano una valutazione complessiva dei progetti da realizzare nel settore dell'impiantistica sportiva, allo scopo di favorire una razionale programmazione degli investimenti.

La Regione si impegna a svolgere attività promozionale della Convenzione sul territorio regionale.

Per tale attività promozionale l'Istituto per il Credito Sportivo potrà offrire, attraverso proprio personale, consulenza qualificata sul territorio agli operatori del settore.

Le parti si impegnano, inoltre, a dare adeguata pubblicità alla Convenzione attraverso i rispettivi siti web.

ARTICOLO 12

"Durata della Convenzione"

1. La presente Convenzione ha validità sino al 31.12.2018 ed è prorogabile su espresso accordo delle Parti da concludersi entro 30 giorni prima della scadenza.

2. La scadenza o la risoluzione della presente Convenzione non avranno effetto riguardo alle operazioni in essere, in ordine alle quali la presente Convenzione conserverà la propria efficacia sino al totale esaurimento degli obblighi da essa derivanti.

ARTICOLO 13

"Modifiche alla Convenzione"

Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti attraverso i propri organi deliberanti e ne costituirà atto aggiuntivo.

ARTICOLO 14

"Spese ed oneri"

Il presente atto è redatto in tre copie originali, una per ciascun contraente e una per l'Ufficio del registro per il caso d'uso, rimanendo a carico del richiedente ogni e qualsiasi spesa inerente e/o conseguente.

ARTICOLO 15

"Controversie"

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Regione, l'Istituto e le Parti che non si potessero risolvere in via bonaria nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il Foro di Potenza.

Letto, approvato, sottoscritto

Potenza l 1

Regione Basilicata

Istituto per il Credito Sportivo

Piano dei Tassi e contributi

Mutui a tasso fisso

ENTI LOCALI

Durata	IRS	Spread
Fino a 10 anni	7 anni	0,90%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	10 anni	1,20%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	12 anni	1,30%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	15 anni	1,35%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	IRS	Spread (*)
Tutte le durate	IRS di durata pari a quella del mutuo	

(*) Il tasso fisso viene determinato con riferimento all'IRS sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

Mutui a tasso variabile

ENTI LOCALI

Durata	Euribor	Spread
Fino a 10 anni	Euribor a 6 mesi 360	0,90%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,20%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,30%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	Euribor a 6 mesi 380	1,35%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	Euribor	Spread (*)
Tutte le durate	Euribor a 6 mesi 365	

(*) Il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l'EURIBOR SEI MESI 365 aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA, ILLUMINAZIONE A LED, EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO ED ENERGIE RINNOVABILI

Mutui a Enti Locali	0,80% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata dell'ammortamento
---------------------	--

Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali	1,20% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo ad un tasso dell'1,20% di eguale importo e durata di quello mutuato
--	---

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI INSERITI NELLA CONVENZIONE

Mutui a Enti Locali	0,70% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata dell'ammortamento
---------------------	--

Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali	1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo ad un tasso dell'1,00% di eguale importo e durata di quello mutuato
--	---

22/09/2015

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Wolc

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 17.02.2016
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

